



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 05/2023/3

N. Protocollo del

DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO
marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto
Chioggia)

da zona di tipo "A" a zona di tipo "B"

con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi delle
specie VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M014 Mare pesca
libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 23BAT-U/1094 del 23/03/2023 relativo al campione di VONGOLA (C. gallina) prelevato in data 20/03/2023 con n° di verbale QVenet 050503-2300019702B nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona A: 9200MPN/100GR

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" (con l'obbligo al trattamento di depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi VONGOLA (C. gallina) - comune VENEZIA (VE)):

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- La declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi delle VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia);

- Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe B temporanea per superamento dei limiti di E. coli";

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2300019702B, ovvero dalla data 20/03/2023

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio O3M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) (operatori, consorzi, cooperative):

CO.GE.VO

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350